

**TERMINI E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR/BISTROT ALL'INTERNO DEL CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI - FONDAZIONE PER LE ARTI CONTEMPORANEE IN TOSCANA.**

## **Articolo 1**

### **Oggetto e durata della concessione**

La presente concessione ha per oggetto la gestione del **Servizio di bar e ristorazione** da svolgersi negli spazi di cui al successivo art. 3 all'interno del Centro Pecci/FACT, sito in Prato, viale della Repubblica n.277, con somministrazione di **generi di caffetteria, aperitivi, e ristorazione (light lunch, aperi-cena)**, con contestuale concessione degli spazi completamente attrezzati.

La concessione del Servizio avrà una durata di **3 anni rinnovabili per altri 3** a decorrere dal **1 settembre 2024**.

Nel periodo di concessione del servizio, presumibilmente a partire dall'autunno 2024 per la durata massima potenziale di 12 mesi le aree esterne al Bistrot saranno oggetto di lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento della pavimentazione e messa a norma della scalinata del teatro. Il cantiere sarà approntato dal Comune di Prato e rispetterà per quanto possibile le attività del Bistrot, in ogni caso i lavori arrecheranno disagi e limitazioni all'attività di ristorazione di cui la Fondazione si impegna a tener conto nella predisposizione del contratto come di seguito esplicitato.

**Dalla data di inizio del cantiere per il rifacimento della pavimentazione del piazzale interno alla data della sua conclusione la Fondazione rinuncia ad esigere il canone di locazione, pur restando valido l'obbligo da parte del concessionario a versare la percentuale sui ricavi come riportato al successivo articolo. Il concessionario rinuncia altresì ad ogni eventuale richiesta di risarcimento o rimborso per il minore afflusso di clientela o comunque per le difficoltà derivate dalle attività del cantiere.**

## **Articolo 2**

### **Corrispettivo**

Per la concessione della gestione del Servizio da svolgere presso FACT/Centro Pecci si conviene tra le Parti che il Concessionario riconoscerà alla Fondazione:

- un canone mensile, composto da una quota pari a **€ 500,00 (cinquecento/00)** (calcolati su un canone annuo di 6.000,00 (seimila/00)) oltre IVA che dovrà essere corrisposto mensilmente, entro i primi dieci giorni del mese di competenza. **Il canone verrà aggiornato annualmente sulla base degli indicatori d'inflazione ISTAT del costo della vita.**

- una quota percentuale pari al **5,00%** del valore dei ricavi conseguito dal servizio, documentato dai registri dei corrispettivi.
  - Il mancato pagamento dei diritti da versare alla Fondazione nei termini indicati darà luogo a richiamo scritto e alla contestuale applicazione degli interessi di mora secondo il saggio degli interessi in vigore, al netto della maggiorazione prevista dall'art. 5, comma 1, D.lgs. 231/2002.
- L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto di cui alla Legge 136/2010.**

### Articolo 3

#### Locali, arredi e attrezzature

Il Concessionario, nell'esecuzione del Servizio, dovrà tenere in debita considerazione la valenza architettonica dell'edificio della FACT/Centro Pecci.

I locali adibiti a bar, e ristoro sono situati all'interno dell'edificio della FACT/Centro Pecci al piano terreno, con ingresso interno ed esterno dall'anfiteatro adiacente Viale della Repubblica n.277.

I predetti locali, come individuati e descritti nella planimetria Allegato **A**), sono destinati all'esecuzione del Servizio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto dell'affidamento. Gli ambienti del locale bar e ristoro consistono in una sala bar e cucina completamente arredate e attrezzate (inventario in allegato), e uno spazio spogliatoio con doccia-bagno; nel contratto rientra anche uno spazio destinato a deposito situato nel seminterrato del complesso con accesso tramite rampa esterna. I bagni dedicati ai clienti del bar/bistrot sono condivisi con gli utenti della sala cinema. Il Concessionario potrà anche allestire gli spazi esterni nella zona anfiteatro nel perimetro indicato dalla Fondazione e secondo un calendario e orari concordati e autorizzati in forma scritta dalla Fondazione. Gli allestimenti all'esterno non possono essere fissi. È vietato l'accesso alla zona anfiteatro con qualsiasi automezzo senza previa autorizzazione della Fondazione.

Durante la concessione il Concessionario è obbligato a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali, degli impianti elettrici, idraulici, delle attrezzature e degli arredi, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Fondazione e, qualora tale autorizzazione fosse concessa, il Concessionario non potrà rivalersi sulla Fondazione medesima o, alla scadenza della presente Convenzione, sul subentrante per le spese di miglioria da lui eseguite. **Il concessionario inoltre non può esporre alcun oggetto d'arte o decoro senza previa autorizzazione della Fondazione.**

La manutenzione ordinaria, le migliorie, riparazioni, modifiche autorizzate ed eseguite dal Concessionario resteranno acquisite a favore della Fondazione.

Al termine della concessione i locali, gli arredi e le attrezzature dovranno essere riconsegnati alla Fondazione nel medesimo stato di consegna, fatte salve le migliorie e modifiche autorizzate dalla Fondazione, restando inteso che eventuali danni strutturali rilevabili all'atto della riconsegna, saranno valutati dalla Fondazione e addebitati al Concessionario mediante apposito verbale di ultimazione e constatazione.

Il personale tecnico della Fondazione provvederà a formare il Concessionario nella gestione dei sistemi di allarme, climatizzazione e rilevazione fumi. Una volta concluso il periodo di formazione il Concessionario si impegna a sua volta a formare il proprio personale ad utilizzare correttamente i sistemi di pertinenza del bar/bistrot.

Il Concessionario è obbligato a rispettare i locali non di pertinenza e garantire il decoro e la condotta del proprio personale qualora si trovi a sostare o attraversare gli spazi museali.

“La Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana si riserva la facoltà di realizzare a proprio insindacabile giudizio la modifica o la ristrutturazione, anche integrale, dei locali, con o senza il rifacimento o la sostituzione degli arredi, salvo un preavviso al concessionario di tre mesi. Per tutta la durata di tali eventuali lavori l’obbligo del concessionario di pagare il canone di locazione rimarrà sospeso rinunciando la Fondazione ad esigerne il relativo pagamento. Il concessionario tuttavia non potrà avanzare richieste risarcitorie, né di qualsivoglia altro genere o specie, né avanzare diritti, sollevare eccezioni o formulare domande per la sospensione dell’attività o comunque per danni allo stesso derivanti dalla realizzazione dei suddetti lavori o dalle difficoltà ad essi connesse”.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità generali di erogazione del Servizio**

Il Concessionario esegue il Servizio a regola d’arte e in piena autonomia organizzativa. In particolare si serve di capitali e mezzi rientranti nella propria disponibilità.

Il Concessionario esegue le prestazioni oggetto del presente Capitolato senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività del Centro per l’arte Contemporanea Luigi Pecci-

Il Concessionario è tenuto a gestire il Servizio secondo *standard* di elevata qualità e nel rispetto delle norme che disciplinano la somministrazione di generi alimentari e di caffetteria.

Il Servizio può essere erogato esclusivamente presso i locali messi a disposizione del concessionario.

Si rende noto che dal locale bar/bistrot si accede alla Sala Cinema del Centro- L’attività del bar/bistrot si svolge in modo complementare all’attività della Sala Cinema al fine di rendere il migliore servizio al pubblico: il Concessionario garantisce il servizio di cui al presente atto durante le attività e gli eventi del Centro Pecci ed

adeguata a tal fine l’orario di apertura al pubblico previa comunicazione della Fondazione.

In occasione di eventi eccezionali e di attività programmate con congruo anticipo dalla Fondazione, il concessionario garantisce il servizio sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo alle esigenze dell’evento, disponendo sempre di un numero adeguato di addetti.

Qualora gli sia richiesto, e senza diritto di esclusiva, il concessionario svolge attività di catering interna per attività promosse dalla Fondazione, da privati ed enti pubblici che affittano temporaneamente gli spazi del Centro Pecci.

Ulteriori attività saranno previamente concordate e autorizzate dalla Fondazione.

## **Articolo 5 Personale**

Il Concessionario si impegna a condurre il servizio di bar e ristoro avvalendosi di proprio personale, idoneo all'attività in oggetto.

Concessionario è tenuto a soddisfare tutti gli obblighi, in materia di assicurazioni, lavoro, previdenza e assistenza, ed espressamente libera e tiene indenne la Fondazione da ogni responsabilità al riguardo.

Le garanzie suddette dovranno essere fornite anche in occasione di congedi, malattie o ferie per tutta la durata della concessione.

## **Articolo 6 Marchi e loghi**

Al Concessionario è consentito l'utilizzo, previa autorizzazione da parte della Fondazione, del logo della

FACT/Centro Pecci al fine di pubblicizzare e promuovere i servizi offerti.

Al di fuori dell'ambito di esecuzione del Servizio, è fatto espresso divieto al Concessionario di utilizzare o esibire il logo o qualsiasi altro segno distintivo della Fondazione.

È consentita l'adozione di un piano coordinato di comunicazione, anche social, del servizio e dei suoi annessi, previa autorizzazione della Fondazione.

## **Articolo 7 Organizzazione e gestione del servizio**

Il servizio di bar e bistrot opera durante l'orario di apertura al pubblico del Museo e delle Mostre, anche se modificato, ridotto o esteso, comprese tutte le festività, nonché qualsiasi altro giorno di apertura preventivamente comunicato al Concessionario.

Il servizio di bar opera durante gli eventi connessi all'attività della Sala Cinema, Incontri, Workshop e Conferenze e degli eventi all'aperto nell'anfiteatro del Pecci.

**In via esemplificativa gli orari di apertura sono i seguenti:**

**Lunedì e martedì dalle ore 9:30 alle 15:00**

**Dal mercoledì alla domenica dalle ore 9:30 alle ore 21:30**

**Si richiede inoltre che il concessionario predisponga, in uno spazio concordato con la Fondazione, un distributore automatico di bevande calde e un distributore di bevande fredde per assicurare il minimo servizio di ristoro per gli utenti del Centro nell'eventualità in cui il Bar/Bistrot sia chiuso quando vi sono attività in corso.**

Nel caso sia necessaria l'esecuzione di prestazioni differenti e/o ulteriori rispetto agli orari

consueti, la Fondazione è tenuta a dare comunicazione con un preavviso di almeno 48 ore al Concessionario.

Il servizio può essere attivo anche al di fuori degli orari del Centro Pecci.

Attività promosse ed organizzate dal Concessionario e non incluse nell'articolo 5 (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano Concerti Live e DJ Set) possono essere realizzate previa valutazione e autorizzazione della Fondazione, e nel rispetto della normativa in atto in tema di permessi e autorizzazioni di legge.

## **Articolo 8 Autorizzazioni**

Il Concessionario, prima dell'inizio della decorrenza della Concessione, documenta ed auto-dichiara il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e obbligatorie allo svolgimento dell'attività di cui al presente avviso. Fra queste, è richiesta anche l'iscrizione nella "White List" dei fornitori certificati dalla Prefettura di Prato.

## **Articolo 9 Sistema di contabilizzazione automatico**

Il Servizio di bar e ristoro deve essere dotato di sistema di contabilizzazione automatica degli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge, che permetta il controllo sistematico delle ricevute emesse.

La Fondazione mette a disposizione la propria rete per la connessione Wi-Fi, mentre il Concessionario dovrà provvedere a un'autonoma linea telefonica mobile.

## **Articolo 10**

Il Concessionario si impegna ad assicurare la manutenzione ordinaria e la pulizia giornaliera dei locali, ivi compresi quelli esterni di competenza, assicurando il continuo mantenimento degli ambienti in perfette condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza. Il Concessionario si impegna a svolgere le suddette attività anche su segnalazione della Fondazione.

È altresì compito del Concessionario effettuare, in caso di guasti e/o malfunzionamento, tutti gli interventi atti a garantire il regolare funzionamento di tutte le attrezzature, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

## **Articolo 11 Responsabile del Servizio**

È obbligo del Concessionario nominare un Responsabile professionalmente preparato, responsabile dell'organizzazione e della conduzione del bar ristoro che deve assicurare la piena reperibilità durante tutto l'orario di apertura al pubblico del servizio e la presenza, ove necessaria o richiesta.

Salvo diversa espressa riserva, il Responsabile rappresenterà il Concessionario a tutti gli effetti e pertanto, tutte le comunicazioni allo stesso rivolte dalla Fondazione si intendono effettuate al Concessionario.

I servizi di prevenzione e di emergenza adottati dal Responsabile dovranno essere coordinati con gli interventi adottati dalla Fondazione.

## **Articolo 12 Controllo e analisi**

Il Concessionario è tenuto a osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza per ogni intervento nella manipolazione, conservazione, somministrazione degli alimenti e delle bevande.

Delle eventuali deficienze e/o carenze riscontrate dalla Fondazione ne sarà data comunicazione scritta al Concessionario che sarà tenuto a provvedere alla loro eliminazione entro il termine massimo di tre giorni o comunque nel minor tempo tecnicamente possibile.

## **Articolo 13 Deposito cauzionale - Cauzione**

Il concessionario deve costituire e consegnare alla Fondazione, prima dell'inizio del servizio, un deposito cauzionale, pari a € 1.500,00 (millecinquecento), a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della concessione del servizio e comunque fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della Fondazione.

## **Articolo 14 Responsabilità e Assicurazioni**

Il Concessionario è tenuto ad adottare, nel corso della gestione, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature.

Il Concessionario si impegna a tenere la Fondazione manlevata e indenne da tutte le

conseguenze derivanti

dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. La Fondazione è sollevata da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario s'impegna a stipulare a proprie spese e mantenere operante, per tutta la durata della gestione del servizio, con primaria impresa di assicurazione, un'assicurazione RCT.

Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni, di qualsivoglia natura, compresi i danni da incendio, cagionati alla Fondazione, a terzi (per esempio intossicazioni alimentari) o a cose di terzi o per infortuni occorsi ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, da predisporre senza l'apposizione di clausole limitative di responsabilità, prima dell'inizio del servizio con validità per tutta la durata della concessione, per un massimale di almeno € 3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro.

Tale polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile personale di tutti gli addetti che, indipendentemente dalla natura del rapporto con il Concessionario, provochino danni nel corso dello svolgimento del servizio.

Tale assicurazione deve essere stipulata con effetto precedente all'inizio dell'esecuzione del servizio e mantenuta per tutta la durata della gestione dello stesso.

Copia della stessa è consegnata alla Fondazione prima dell'inizio del servizio per le verifiche del caso.

## **Articolo 15** **Risoluzione, Recesso**

La concessione del servizio è risolta in qualsiasi momento dalla Fondazione con comunicazione da notificare al concessionario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento con decorrenza immediata, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) violazione di leggi o regolamenti in materia di igiene ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'autorità competente;
- a) mancata osservanza di leggi, regolamenti o prescrizioni in materia di salute e la tutela dei lavoratori;
- b) apertura di una qualsivoglia procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- c) gravi o reiterate violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione; sono in ogni caso considerate gravi violazioni della convenzione:
  - tre richiami scritti per violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione;
  - tre ritardi nei pagamenti dei corrispettivi di cui all'art. 2;
  - violazione del disposto di cui all'art. 11 (Sistema di contabilizzazione automatico);
  - violazione del disposto di cui all'art. 21 (Cessione della convenzione).

- inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 3, Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto.

Qualora il Concessionario si dimostri intempestivo, negligente o inadempiente rispetto alle disposizioni della Fondazione, questa si riserva la facoltà di risolvere il rapporto salva la facoltà di agire in danno.

## **Articolo 16**

### **Controversie e foro competente**

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, il Concessionario ha l'onere di indicare senza ritardo alcuno e per iscritto alla Fondazione i fatti e le ragioni poste a base della contestazione. Per ogni controversia non componibile bonariamente tra le parti, è competente il Foro di Prato previa esperimento obbligatorio di procedimento di negoziazione assistita.

## **Articolo 17**

### **Divieto di cessione**

Pena l'immediata risoluzione del contratto in ragione della natura risolutiva espressa ed espressamente accettata della presente clausola, il Concessionario non può:

- cedere o affidare a terzi, a qualunque titolo, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di gestione di cui al presente Capitolato.
- trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente Convenzione.
- cedere i crediti nascenti dalla presente Convenzione, senza autorizzazione scritta da parte della Fondazione.

## **Articolo 18**

### **Spese e registrazione**

Spese di registrazione del contratto gravano sulle Parti in ragione del 50% ciascuna. Ogni onere fiscale è a carico del concessionario senza rivalsa verso la Fondazione.

Prato, 15 aprile 2024

FONDAZIONE per le arti contemporanee  
In Toscana/Centro L. Pecci